

## PERQUISIZIONE SUL POSTO NEL CORSO DI OPERAZIONI DI POLIZIA EX ART. 4 LEGGE 152/1975

Norme di riferimento	Organo procedente	Documentazione	Garanzie di difesa	Utilizzabilità
art. 4 legge 152/1975	Ufficiali ed Agenti di p.g.	Delle operazioni è redatto verbale integrale o riassuntivo complesso. Verbale riassuntivo semplice se vi è indisponibilità di mezzi o ausiliari tecnici oppure se l'atto ha contenuto semplice	Vedi note	Vedi note

La perquisizione personale sul posto, disciplinata dalla legge che detta disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, è anch'essa un atto tipico di iniziativa della Polizia Giudiziaria, finalizzato ad accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, tanto sulla persona, quanto sul mezzo di trasporto utilizzato dalla stessa.

Alla perquisizione possono procedere Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria qualora, in relazione alle specifiche circostanze di luogo e di tempo, l'atteggiamento o la presenza di un soggetto non appaiono giustificabili (ad es. durante la vigilanza notturna di un obiettivo sensibile viene notata una persona che si aggira con fare sospetto nei pressi dell'obiettivo stesso).

I presupposti delle perquisizioni in esame consistono nella sussistenza di casi eccezionali di necessità e urgenza, tali da non consentire un tempestivo provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, e, la circostanza, che sia in corso un'operazione di polizia.

Questa tipologia di perquisizioni non si fonda sulla necessaria esistenza di un reato, al contrario, le perquisizioni sul posto hanno una finalità sostanzialmente preventiva, e, solo in seguito all'eventuale rinvenimento di armi, esplosivi e strumenti di effrazione detenuti abusivamente, potrebbero trasformarsi in strumenti volti alla repressione di determinati reati.

La perquisizione sul posto è anch'essa atto soggetto a convalida, dunque, il relativo verbale va trasmesso entro 48 ore dal compimento dell'atto al Procuratore della Repubblica territorialmente competente.

Il personale che svolge servizio di Polizia Municipale nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 della Legge n. 65/86, anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica d'Agente di Pubblica Sicurezza.

Il Prefetto, previa comunicazione dal Sindaco, conferisce al suddetto personale, la qualifica d'Agente di Pubblica Sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei requisiti di legge.

La qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, è dichiarata decaduta dal Prefetto ove, sentito il Sindaco, sia accertato il venire meno di alcuno dei requisiti indicati al precedente capoverso.

**Art. 4 Legge 22.05.1975, n. 152 Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.(G. Uff., 24.05.1975, n. 136).**

In casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.

Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al Procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato.

**COSA FARE COME FARE****Competenza dell'atto:**

- ✓ Ufficiali e agenti di P.G. (art. 4 legge 152/1975).

**Diritto di difesa:**

- ✓ Il difensore ha diritto di assistere, ma non deve essere preavvertito (art. 356 c.p.p.);
- ✓ L'espletamento, da parte della polizia giudiziaria, della perquisizione ai sensi dell'art. 4, legge 22 maggio 1975, n. 152 "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico" non richiede il previo avvertimento circa la facoltà dell'interessato di farsi assistere da un difensore di fiducia. Non sussistono, infatti, le condizioni per operare, in via interpretativa, un'estensione della disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 356 c.p.p. e dell'art. 114 disp.att.c.p.p. (Cass. pen. Sez. III, 9 febbraio 2011, n. 8097).

**Condizioni:**

- ✓ Operazioni di polizia in corso;
- ✓ eccezionali casi di necessità e urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'A.G.;
- ✓ necessità di dover accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione;
- ✓ nei riguardi di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, non appaiono giustificabili (art. 4 legge 152/ 1975).

**Adempimenti della P.G.:**

- ✓ Comunicare la posizione e tenersi in contatto con la sala operativa;
- ✓ identificare la persona;
- ✓ controllare abiti, accessori ed effetti personali al seguito;
- ✓ eseguire l'atto nel rispetto della dignità della persona e, nei limiti del possibile, del pudore (art. 249, comma 2, c.p.p.) possibilmente in luogo appartato e da persona dello stesso sesso;
- ✓ procedere al sequestro delle armi, degli esplosivi o degli strumenti di effrazione rinvenuti precisando, nel verbale, il luogo del rinvenimento, le eventuali dichiarazioni rilasciate dalla persona e ogni altro particolare utile alle indagini (art. 252 c.p.p.);
- ✓ possibilmente fotografare gli oggetti rinvenuti nel punto ove si trovavano.

**Documentazione:**

- ✓ Verbale integrale (art. 373, comma 1 lett. c, c.p.p.);
- ✓ copia del verbale deve essere consegnata all'interessato (art. 4 legge 152/1975);
- ✓ il verbale deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti alla fine di ogni foglio (art. 137 c.p.p.).

**Termine di trasmissione:**

- ✓ Non oltre 48 ore (art. 4, comma 3, legge 152/1975).

**Organo destinatario:**

- ✓ P.M. presso il Tribunale del luogo per la convalida (art. 4, comma 3, legge 125/75 - art. 6 c.p.p.).

**Norme di riferimento:**

- ✓ Artt. 4 legge 152/75; 247, 249, 356, 357, comma 2, lett. d), 366, 373 c.p.p.; 79 D.L.vo 271/89.

**Stampato**

**Intestazione dell'Ufficio o Reparto**

OGGETTO: **Verbale di perquisizione personale sul posto art. 4 L. 152/1975** operata nei confronti di ( ) nato a ( ) il ( ) residente in ( ) via ( ) nr. ( ) tel. ( ) titolo di studio ( ) attività lavorativa ( ) censurato o incensurato, identificato attraverso ( ).-

L'anno ( ) addì ( ) del mese di ( ) alle ore ( ) in ( ).-

I sottoscritti Ufficiale e/o Agenti di P.G. ( ) effettivi presso ( ), nel corso di un servizio di (indicare l'operazione di polizia in corso), danno atto che in data ( ) alle ore ( ) in ( ) hanno proceduto alla identificazione della persona in oggetto indicata trovata in atteggiamento sospetto (indicare l'atteggiamento che a destato il sospetto); data la necessità e l'urgenza che non consentivano un tempestivo intervento dell'A.G., hanno proceduto alla immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivo o strumenti di effrazione indosso al ( ) e del mezzo di trasporto (indicare marca, modello, targa e telaio del veicolo) dello stesso utilizzato intestato a ( indicare proprietario).-

La perquisizione ha dato il seguente esito: (descrivere dettagliatamente l'esito della perquisizione).-

Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale in triplice copia di cui una viene consegnata all'interessato, una viene trasmessa immediatamente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ( ) per la convalida e l'altra conservata agli atti di quest'Ufficio.-

Letto, confermato e sottoscritto da tutti gli intervenuti.-

Firma della persona perquisita

Firma dei verbalizzanti

**Massimario**

**Cass. pen. Sez. III, 9 febbraio 2011, n. 8097**

La polizia giudiziaria, all'atto di eseguire una perquisizione finalizzata ad accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione (art. 4, legge 22 maggio 1975, n. 152), non deve avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore. (Rigetta, Trib. lib. Tempio Pausania, 05 ottobre 2010)

**Cass. pen. Sez. III, 9 febbraio 2011, n. 8097**

L'espletamento, da parte della polizia giudiziaria, della perquisizione ai sensi dell'art. 4, legge 22 maggio 1975, n. 152 ("Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico") non richiede il previo avvertimento circa la facoltà dell'interessato di farsi assistere da un difensore di fiducia. Non sussistono, infatti, le condizioni per operare, in via interpretativa, un'estensione della disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 356 c.p.p. e dell'art. 114 disp.att.c.p.p..

**App. Campobasso Sent., 10 febbraio 2009**

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 152 del 1975 è prevista la praticabilità, ad opera degli agenti della polizia giudiziaria, della perquisizione personale soltanto in casi eccezionali di necessità ed urgenza che non consentano un tempestivo provvedimento dell'Autorità, e ciò al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi o strumenti da effrazione, il cui atteggiamento o la cui presenza non appaiono giustificabili in relazione anche alle circostanze di tempo e di luogo.

**Cass. pen. Sez. II, 26 giugno 2008, n. 34615**

In tema di perquisizione la normativa di cui all'art. 4, L. 22 maggio 1975, n. 152 è tuttora in vigore, non potendo farsi riferimento, per sostenerne l'abrogazione implicita a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito, all'art. 225 delle disposizioni di coordinamento del c.p.p., laddove espressamente si prevede che restano in vigore le ipotesi di perquisizione di cui agli artt. 41, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e 33, L. 7 gennaio 1929, n. 4, ma non si fa menzione dell'art. 4 suddetto. Ciò deriva dal fatto che la perquisizione sul posto di cui all'art. 4, L. n. 152 del 1975 costituisce un istituto a carattere preventivo (pre-processuale), in quanto la norma disciplina un'attività tipica di polizia di sicurezza. Invece, le altre ipotesi di perquisizione integrano istituti aventi carattere processuale, per cui, a differenza della perquisizione pre-processuale di cui all'art. 4 in questione, se non ne fosse stata espressamente prevista la persistente vigenza, sarebbero rimasti caducati a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

**Cass. pen. Sez. I Sent., 12 gennaio 2007, n. 8878**

La perquisizione finalizzata alla ricerca di armi (art. 4 L. 22 maggio 1975 n. 152) non presuppone, ai fini della sua legittimità, la qualità di pregiudicato della persona che vi sia assoggettata, potendo l'atto essere compiuto nei confronti di chiunque sempre che vi siano le ragioni di sospetto indicate dalla norma. (Rigetta, Trib. Saluzzo, 7 marzo 2006)

**Cass. pen. Sez. VI, 9 dicembre 2002, n. 1808**

L'art. 4 della legge 22 maggio 1975 n. 152, che prevede la possibilità, per gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica, di procedere, in casi eccezionali di necessità e di urgenza, a perquisizioni sul posto, è da considerare tuttora vigente, non avendo esso natura di norma «processuale» e non rientrando, quindi, nelle previsioni dell'art. 35 della stessa legge, per il quale le sole «disposizioni processuali» in essa contenute dovevano cessare di avere applicazione con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

**Cass. pen. Sez. VI, 9 dicembre 2002, n. 1808**

La norma di cui all'art. 4 della legge 22 maggio 1975 n. 152, che prevede la possibilità per gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica di procedere in casi eccezionali di necessità e urgenza a perquisizioni sul posto, è da considerare tuttora vigente, non avendo natura di norma «processuale» e non rientrando nella previsione dell'art. 35 della stessa legge, per il quale le sole disposizioni processuali in essa contenute dovevano cessare di avere applicazione con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

**Cass. pen. Sez. VI, 9 dicembre 2002, n. 3421**

La norma di cui all'art. 4 della legge 22 maggio 1975 n. 152, che prevede la possibilità per gli ufficiali ed agenti della Polizia giudiziaria e della forza pubblica di procedere in casi eccezionali di necessità e urgenza a perquisizioni sul posto, è da considerare tuttora vigente, non avendo natura di norma "processuale" e non rientrando nella previsione dell'art. 35 della stessa legge, per il quale le sole disposizioni processuali in essa contenute dovevano cessare di avere applicazione con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

**Cons. Stato Sez. I, 13 febbraio 1987, n. 130**

L'accertamento dei reati doganali e in violazione di ogni altra legge la cui applicazione è demandata alle dogane spetta esclusivamente agli organi tributari, salvo, in caso di flagranza di reati comuni e di eccezionale necessità ai sensi dell'art. 4, l. 22 maggio 1975, n. 152, la legittimazione degli organi di polizia giudiziaria di compiere autonomi atti di accertamento.

**Corte cost., 26 settembre 1983, n. 261**

È inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 l. 22 maggio 1975, n. 152, sollevata in riferimento agli art. 13 e 14 cost., essendo la disposizione impugnata inapplicabile nei giudizi di merito.

**Corte cost., 26 settembre 1983, n. 261**

È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 l. 22 maggio 1975, n. 152, in riferimento all'art. 24, 2° comma, cost., perché nel caso di sussistenza degli estremi della necessità ed urgenza la polizia giudiziaria può procedere a perquisizione senza la previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, non occorre che il perquisito sia avvertito della possibilità di avvalersi del diritto di difesa, né deve darsi alcun preavviso al difensore, il quale ha facoltà di intervenire.

**Cass. pen. Sez. II, 17 gennaio 1983**

L'immediata perquisizione, sussistendo le condizioni di necessità e di urgenza richieste dall'art. 4 l. 22 maggio 1975, n. 152, può legittimamente essere continuata e completata nella sede dell'ufficio di polizia; invero, il termine usato nella citata disposizione dev'essere inteso nel senso di un unico contesto con il fermo e la identificazione delle persone indiziate e nell'immediatezza dell'intervento della polizia giudiziaria, compatibilmente con la effettiva disponibilità dei mezzi e con la possibilità di portare a termine con la dovuta tranquillità e garanzia l'operazione.

**Cass. pen., 5 maggio 1981**

L'operato degli organi di polizia in adempimento di un precetto, che si assume essere costituzionalmente illegittimo, non può giustificare la reazione del privato, non integrando atto arbitrario ai sensi dell'art. 4 d. l. 14 settembre 1944, n. 288 (applicazione in tema di resistenza a pubblico ufficiale commessa durante una perquisizione di autoveicoli eseguita dalla polizia ai sensi dell'art. 4 l. 22 maggio 1975, n. 152, norma ritenuta dagli autori della resistenza costituzionalmente illegittima).

**Trib. Rovigo, 26 maggio 1980**

Non è manifestamente infondata, in riferimento agli art. 13 e 24 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 l. 22 maggio 1975, n. 152 in quanto: non elenca tassativamente i casi in cui la perquisizione sul posto è ammissibile; sacrifica il valore della libertà personale alla tutela di altri valori meno rilevanti anche in caso di una loro sospettata lesione; non prevede un efficace controllo processuale; non ammette, nei limiti del possibile, per gli atti di polizia giudiziaria l'intervento del difensore.

**Pret. Pizzo, 22 aprile 1976**

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esame alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità dell'art. 4 legge 22 maggio 1975 n. 152, nella parte in cui prevede che in casi eccezionali di necessità ed urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nel corso di operazioni di polizia possono procedere all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili, in riferimento agli artt. 13 e 24 Cost.